



Classificazione Decimale Dewey:

940.5478 (23.) STORIA GENERALE DELL'EUROPA, 1918-. VITA RELIGIOSA E ASSISTENZA RELIGIOSA AI MILITARI

TITO LUCREZIO RIZZO

**LA CHIESA
IN PRIMA LINEA**
DAL COLLE PIÙ ALTO
AL FANGO DELLE TRINCEE





ISBN
979-12-218-1570-2

PRIMA EDIZIONE
ROMA 14 NOVEMBRE 2024

*Dedicato a SE Reverendissima
l'arcivescovo Ordinario militare Santo Marciànò*

INDICE

11	<i>Introduzione</i>
13	Capitolo I Natura e caratteristiche della Regia Cappella
19	Capitolo II Il Regno di Napoli
27	Capitolo III Il Granducato di Toscana
29	Capitolo IV La configurazione della regia Cappella dagli albori alla fine del sec. XIX
37	Capitolo V Dall'ascesa di Vittorio Emanuele III alla soglia del Concordato
41	Capitolo VI I Patti Lateranensi
45	Capitolo VII La Convenzione del 1939

- 49 Capitolo viii
L'interpretazione della Convenzione
- 53 Capitolo ix
La Basilica del Pantheon
- 57 Capitolo x
La Chiesa del SS. Sudario
- 59 Capitolo xi
La Dottrina sulle Cappelle palatine dall'Unità al Concordato del '29
- 67 Capitolo xii
Un dibattito alla luce della Convenzione del 1939
- 73 Capitolo xiii
La giurisprudenza sulle Cappelle palatine
- 77 Capitolo xiv
Le sentenze più significative
- 91 Capitolo xv
Le Basiliche palatine della Puglia
- 101 Capitolo xvi
La Regia Delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche
palatine pugliesi
- 105 Capitolo xvii
Lo Statuto Albertino
- 111 Capitolo xviii
La politica di Cavour
- 119 Capitolo xix
Dalla Convenzione di Settembre alle Leggi eversive

- 119 Capitolo xx
Da Porta Pia alla presa di possesso del Quirinale
- 125 Capitolo xxi
Da Roma Capitale al regicidio di Monza
- 147 Capitolo xxii
La scomparsa di due grandi protagonisti: Vittorio Emanuele II e Pio IX
- 153 Capitolo xxiii
Dall'inizio dell'età umbertina alle elezioni del 1882
- 163 Capitolo xxiv
Il monumento di Vittorio Emanuele II al Pantheon
- 165 Capitolo xxv
Speranze e disillusioni di Conciliazione
- 169 Capitolo xxvi
I Vescovi italiani tra Dio e Cesare
- 173 Capitolo xxvii
La seconda metà degli anni '80
- 181 Capitolo xxviii
La tutela dei culti e la repressione degli abusi dei ministri del culto nel Codice Zanardelli
- 183 Capitolo xix
Dalla *Rerum novarum* al regicidio di Monza
- 191 Capitolo xxx
Il Regno di Vittorio Emanuele III e l'età giolittiana
- 211 Capitolo xxxi
Dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale all'avvento del Fascismo

- 239 Capitolo xxxii
Dalla contesa sull'Azione cattolica alla fine della Monarchia
- 247 Capitolo xxxiii
L'età repubblicana
- 263 Capitolo xxxiv
I cappellani militari nella Grande Guerra
- 277 Capitolo xxxv
L'assistenza spirituale nell'Italia divisa in due (1943)
- 287 Capitolo xxxvi
Cappellani militari nella realtà contemporanea

INTRODUZIONE

“Cappellano di Palazzo: chi era costui?”, direbbe la stragrande maggioranza delle persone, mentre sulla figura del *“Cappellano militare”* c’è una discreta conoscenza anche da parte di coloro che non appartengono alla grande famiglia delle Forze Armate.

Si tratta peraltro di due figure geneticamente affini, dal momento che il cappellano di Palazzo altri non era che un cappellano castrense, il quale operando al seguito delle truppe del Sovrano, nel momento in cui quest’ultimo si stabilizzò nella Reggia, ne seguì la condizione “stanziale” acquisendo conseguentemente la qualifica di *“Cappellano di Palazzo”*, o *“palatino”* che dir si voglia.

Le origini della funzione in esame, risalgono all’età medioevale e la sua diffusione avvenne nella maggioranza degli Stati europei, tra cui quello sabauda ed il Regno delle Due Sicilie.

In seguito al conflitto tra Chiesa e Stato dopo la Breccia di Porta Pia, quella particolare categoria di sacerdoti alimentò la c.d. *“Conciliazione silenziosa”* tra due mondi, che erano sembrati irrimediabilmente divisi.

I Patti lateranensi posero fine al *“funesto dissidio”* tra le due sponde del Tevere, ed i Cappellani palatini continuarono ad assistere il Sovrano ed il personale del Ministero della Real Casa. Venuta meno la Monarchia dopo il referendum istituzionale del 1946, il personale del nuovo Segretariato generale della Presidenza della Repubblica,

subentrò nelle mansioni già attribuite a quello della Real Casa, quale organo di supporto del Capo dello Stato.

Dopo l'Accordo di Villa Madama (1984), in seguito al quale – tra l'altro – fu soppresso l'Ordinariato palatino, le esigenze pastorali connesse alla assistenza spirituale del Capo dello Stato e del personale del Segretariato generale, furono affidate all'Ordinariato militare, in ragione del fatto che il Presidente della Repubblica – come evidenziò a suo tempo il presidente Cossiga – era anche il Capo delle Forze Armate.

Fu un ritorno inconsapevole alle origini, mediante una singolare circolarità della storia.

Per comprendere ed analizzare la natura e le funzioni di uno speciale clero come quello palatino, poco noto al vasto pubblico, sono state consultate le carte dell'Archivio della Confraternita dei Piemontesi e del Cappellano Ordinario palatino presso la chiesa del SS. Sudario, versate il 9 luglio 1987 dal Servizio Biblioteca e Documentazione della Presidenza della Repubblica, all'Archivio centrale dello Stato; i libri già appartenenti all'Ordinario palatino e poi acquisiti dalla biblioteca del Quirinale, e vari documenti inediti conservati all'Archivio segreto vaticano.

Ma il presente libro ha voluto al contempo rendere testimonianza del ruolo eroico dei cappellani militari, che operarono in una realtà assai meno ovattata di quella del Quirinale, vale a dire nei campi di battaglia, dove agirono con eroica dedizione pastorale ed indefesso coraggio, durante la prima e la seconda guerra mondiale.

CAPITOLO I

NATURA E CARATTERISTICHE DELLA REGIA CAPPELLA

Agli albori *del* cristianesimo presso i credenti appartenenti ai ceti elevati, vigeva l'uso di far celebrare le funzioni religiose in locali a ciò destinati, detti “*Oratori privati*”, all'interno o nelle vicinanze delle loro abitazioni⁽¹⁾.

A tali prassi va ascritta la decisione di *Costantino* di creare – secondo quanto tramandato da *Eusebio* e *Sozomeno* – un luogo di culto privato annesso al Palazzo imperiale, che fu chiamato *sacellum*, *oratorium* e che costituì la prima forma di cappella palatina.

Dal IV secolo in poi, tutti i Pontefici ebbero un atteggiamento di sfavore verso i comuni Oratori privati, ritenuti centri potenziali di aggregazioni ereticali, per cui nel 451 il Concilio di Calcedonia ne proibì l'erezione o la conservazione, in mancanza di un consenso degli episcopi locali. Ben diverso fu l'orientamento della Chiesa nei riguardi degli Oratori dei Sovrani che si dimostravano suoi difensori, poiché tra le ricompense ed i benefici di ordine spirituale, riconobbe ad essi anche il diritto di costruire nei loro territori o abitazioni, delle cappelle per attendere agli uffici ecclesiastici⁽²⁾.

(1) Sul punto cfr. D. BARILLARO, *Palatine, chiese e cappelle*, in “*Enciclopedia cattolica*”, vol IX, Città del Vaticano 1952, p. 565; T. MAURO, *Palatine, chiese e cappelle*, in “*Enciclopedia del diritto*”, vol. XXXI, Milano 1981, p. 571; F. RACIOPPI, L. BRUNELLI, *Commento dello Statuto del Regno*, vol. I, Torino 1909, p. 583; P.A. D'AVACK, *Le chiese palatine*, in “*Rivista italiana di scienze giuridiche*”, parte I, fasc. III, 1929, p. 353 segg.; C. CALISSE, *Le chiese palatine nell'attuale diritto pubblico italiano e la IV sezione del Consiglio di Stato*, in “*Rivista di diritto ecclesiastico*” 1904, p. 590.

(2) Cfr. M. PIACENTINI, *Chiese e cappelle palatine*, in “*Novissimo Digesto italiano*”, vol. III, Torino 1959, p. 198.

L'origine delle chiese palatine in Italia è posta sia da *Paolo Diacono* che da *Giannone* al 712, allorché il re longobardo *Liutprando* creò nel suo palazzo un Oratorio dedicato al SS. Salvatore e designò il clero addetto a celebrarvi le messe quotidiane; tuttavia il *D'Avack* notò la singolarità della mancanza di notizie su cappelle domestiche presso i Sovrani in Occidente fino a quella data, mentre era possibile riscontrarne su quelle degli Imperatori d'Oriente già da epoca più remota⁽³⁾.

Fu comunque da quella data in poi che – come narrava *Giannone* – iniziarono a “*rilucere con maggiore dignità e splendore le cappelle regie, le quali dà Sommi Pontefici arricchite poi di molte prerogative ed esenzioni per compiacere à Principi che gliele richiedevano, non meno esse che i loro Cappellani*”, si sarebbero elevate nella misura che egli avrebbe evidenziato nella sua storia⁽⁴⁾.

Il carattere della palatinità era stato prefigurato già da papa *Gregorio Magno* (I secolo), e confermato successivamente da vari Concili⁽⁵⁾, per cui alla fine la distinzione fra gli Oratori palatini e quelli privati venne a determinarsi su specifici caratteri, quali: l'esenzione dalla giurisdizione vescovile (i Re stessi si ritennero inizialmente organi della Chiesa); l'esenzione da ogni interdetto che non derivasse dalla Sede Apostolica; l'officiatura riservata ai Chierici palatini nominati dal Re in virtù del potere di collazione straordinaria, i quali potevano essere revocabili *ad nutum* dal Sovrano, cui erano soggetti *ratione temporalium*, mentre dipendevano dal Cappellano maggiore *ratione spiritualium*⁽⁶⁾.

Negli Oratori palatini inoltre – e solo in essi – si potevano *svolgere* tutte le cerimonie sacre, poiché fungevano da parrocchie personali del Principe, della sua famiglia e dei suoi dignitari, con particolari privilegi e con riti speciali nelle liturgie di maggiore solennità⁽⁷⁾.

(3) Cfr. P. A. D'AVACK, *op. cit.*, p. 356.

(4) P. GIANNONE *Storia civile del Regno di Napoli*, in “*Illuministi italiani, Opere di Pietro Giannone*”, a cura di S. BERTELLI e G. RICUPERATI, Milano – Napoli 1971, p. 467.

(5) Cfr. C. CALISSE, *op. cit.*, p. 591.

(6) Interdetto è la pena canonica che priva i fedeli dei sacri riti e li rende incapaci per certi diritti spirituali, restando peraltro inseriti nella comunità ecclesiastica. Diversamente dalla scomunica e dalla sospensione, può colpire non solo le persone fisiche, ma anche collettività e Corpi morali. Può aversi interdetto locale se si riferisce a luoghi e territori, con competenza del Vescovo: ne deriva il divieto di ogni officatura divina e sacro rito. Sul punto v. Z. DA SAN MAURO, *Interdetto*, in “*Enciclopedia cattolica*”, vol. VII, Città del Vaticano, 1951, p. 79.

(7) Cfr. P.A. D'AVACK, *op. cit.*, p. 362; D. BARILLARO, *op. cit.*, p. 565 segg.

I punti fermi elaborati dalla dottrina canonistica perché un luogo di culto appartenente al Principe potesse essere considerato “*palatino*”, furono essenzialmente tre: 1) l’unione reale o fittizia di tale luogo con la residenza del Principe; 2) la sua destinazione al servizio religioso dello stesso, della sua famiglia e della sua corte; 3) l’attualità di tale destinazione⁽⁸⁾.

Dal punto di vista lessicale va precisato che il termine ricorrente di *cappella regia* negli atti normativi, come nella dottrina e nella giurisprudenza, di cui si dirà più oltre, riguardava il compendio degli edifici di culto siti nei Reali palazzi e del clero che vi officiava⁽⁹⁾.

Con la parola *cappellania palatina* – viceversa – si designa l’istituto giuridico in virtù del quale chi ne era investito, aveva l’onere di celebrare i sacri riti per la Reale Famiglia nell’Oratorio a ciò destinato⁽¹⁰⁾.

In merito alle origini del Cappellano palatino, va ricordato che fra il IV ed il VI secolo le relative funzioni erano svolte dal Cappellano militare, allorché officiava temporaneamente nel *Palatium*, come nelle cappelle portatili o castrensi, che i regnanti erano soliti recare al loro seguito in zona di guerra⁽¹¹⁾.

Solo a partire dai Merovingi l’ufficio di sacerdote palatino fu stabilmente ancorato alla titolarità di una cappella.

Il già menzionato potere di *collazione straordinaria* o *diretta* riservato al Principe⁽¹²⁾, lo poneva in condizione di nominare tra i sacerdoti

(8) Sul punto cfr. P. A. D’AVACK, *op. cit.*, p. 361, T. MAURO, *op. cit.*, p. 571.

(9) Cfr. Anonimo, “*Vertenza tra la Reale Cappella e la Congregazione rettrice della R. Chiesa di S. Lorenzo*”, s. I., 1852 data presunta, p. 131. Gli edifici di culto sogliono distinguersi in Oratori, se destinati ad uso di famiglia; Cappella se destinati ad uso pubblico e di piccole dimensioni; Chiesa se destinati ad uso pubblico e di grandi dimensioni; Basiliche se riconosciuti dai Pontefici come di particolare importanza.

(10) Tradizionalmente la cappellania in senso lato era definita: *onus celebrandi missas in Cappella, Ecclesia, seu altare, idque annuatim, non unica vice, sed pluries prout fundatori placuerit*. Sull’argomento cfr. P. BIANCA PAPA, “*La cappellania*”, Catania 1902, p. 11; nonché E. CAVATERRA, “*Dossier Conciliazione*”, Milano 1971, p. 286.

(11) Cfr. M. PIACENTINI, *op. cit.*, p. 198; N. CAPECE GALEOTA, “*Cenni storici sul clero della Real Cappella palatina di Napoli*”, Napoli 1854, p. 3; P. BIANCA PAPA, “*Le chiese palatine*”, Catania 1910, p. 4; F. A. PUGLIESE, “*Storia e legislazione sulla cura pastorale alle Forze Armate*” Torino 1956, p. 11; S. FUSCO, “*Della niuna ingerenza della IV Sezione del Consiglio di Stato negli atti della Corona relativi al governo delle Chiese Pugliesi*”, Napoli 1904, p. 5 segg.

(12) In diritto ecclesiastico la collazione è la preposizione ad un ufficio della persona destinata a gestirlo. Sul punto v. *amplius* *Collazione*, in “*Enciclopedia cattolica*”, vol. III, Città del Vaticano 1949, p. 1949; M. PIACENTINI, *op. cit.*, p. 199; F. SCADUTO, “*Diritto ecclesiastico vigente in Italia*”, vol. II, Torino 1894, p. 610 segg.

regolarmente ordinati, dei chierici palatini, per cui era ben più ampio di quello del *regio patronato*, limitato alla semplice presentazione del nominando all'autorità ecclesiastica, che decideva in merito⁽¹³⁾.

I primi appartenenti al clero palatino, quali custodi di sacre reliquie, furono chiamati con vari titoli, quali *abbas oratori palatini*, *apocrisarius*, *antistes sacri palatii*, *archipalatinus praesul*⁽¹⁴⁾.

Successivamente acquisirono il nome di Cappellani per la consuetudine riconducibile ai successori di *Carlo Magno*, di affidare ai sacerdoti di Corte la custodia della "*Cappa di S. Martino*", che veniva portata nei campi di battaglia⁽¹⁵⁾.

Tali sacerdoti vennero ottenendo una sempre maggiore rilevanza sociale, secondo la testimonianza del vescovo *Inemaro di Reirns*, che nell'882 annotava quali massime cariche di Corte, quelle di Conte e di Cappellano palatino⁽¹⁶⁾.

I primi modelli organizzativi del clero palatino risalgono alla Francia del IX secolo, seguiti da analoghe strutture nelle Corti di Spagna, Portogallo, Polonia, Belgio, Germania, Inghilterra, Regno di Napoli, aventi come tratto comune una selezione circoscritta ai religiosi di estrazione nobiliare, molti dei quali in aggiunta all'attività pastorale, esercitarono funzioni di consiglieri del Principe in campo amministrativo e diplomatico.

Dal IX secolo crebbe viepiù la diffusione delle cappelle palatine in Europa e l'imperatore *Ludovico II* ne volle edificare una a *Monte Santangelo (Foggia)*, sulla struttura di un'originaria grotta dove la tradizione voleva che fosse apparso nel 492 l'*Arcangelo Michele*⁽¹⁷⁾.

(13) Il patronato è un privilegio, con relativi oneri, concesso dall'autorità ecclesiastica ai fedeli che abbiano fondato una chiesa o una cappella. Esso è una limitazione del potere della S. Sede di effettuare liberamente le investiture ecclesiastiche, sicché essa ha sempre mirato a contenerlo. Il diritto più importante che ne deriva, è quello di "*presentazione*", con cui il laico è autorizzato a designare un sacerdote ad un ufficio ecclesiastico vacante. L'idoneità è poi vagliata dalla competente autorità ecclesiastica. Sul punto cfr. *amplius Patronato*", in "*Enciclopedia cattolica*", vol. IX, Città del Vaticano 1952, p. 979.

(14) Cfr. P. A. D'AVACK, *op. cit.*, pp. 359 e 370.

(15) Cfr. N. CAPECE Galeota, "*Cenni storici sul clero della Real Cappella palatina di Napoli*", cit. p. 86; F. A. PUGLIESE, *op. cit.*, p. 15.

(16) Cfr. P. BIANCA PAPA, "*Le chiese palatine*", cit., p. 1.

(17) Cfr. P. BIANCA PAPA, "*Le chiese palatine*", cit. p. 46; nonché C. CATERBINI *Le chiese palatine prima e dopo il Concordato Lateranense*, in "*Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*", vol. II, Milano 1940, p. 308 segg.

Ad essa seguirono in Italia quelle di *Bari (San Nicola)* e di *Acquaviva delle Fonti* nel sec. XI, di *Palermo* nel sec. XII, di *Napoli* e di *Altamura* nel successivo.

All'estero si ricordano, fra le tante, le cappelle palatine di *Fontainebleau*, di *Vincennes*, di *Parigi*, di *Chambery*, di *Vienne*...

I vari Sovrani che succedettero a *Carlo Magno*, in armonia con la concezione medioevale che riteneva appartenente al Principe ogni immobile compreso nel suo territorio, cercarono di estendere su tutte le chiese considerate di loro proprietà, i poteri loro spettanti sulle palatine; ma il Papato riuscì a ribadire vittoriosamente le sue prerogative nel Concordato di *Worms* (1122), per cui l'esenzione dalla giurisdizione episcopale, che era il tratto saliente della palatinità, rimase circoscritta alle palatine⁽¹⁸⁾.

Nel secolo successivo per l'elaborazione dei decretalisti, fu altresì definitivamente confutato il principio della proprietà laica delle chiese e dei relativi beni, con l'eccezione di quelle palatine, che crebbero così di importanza.

Numerose furono le chiese che specie in Italia meridionale, dal XIII secolo in poi, pur senza avere la prescritta attualità di destinazione al culto per il Re e la sua famiglia, furono da lui chiamate "*Regie cappelle*", dando luogo al fenomeno delle "*palatine improprie*", che il Papato non poteva considerare favorevolmente, poiché divennero centri di aggregazione ghibellina, così come le cattedrali svolsero analoga funzione per i guelfi⁽¹⁹⁾.

Nel secolare contenzioso che anche sulle palatine improprie vide contrapposti Chiesa e Stato, prevalse la prima, riuscendo a ricondurre il potere dei Sovrani su di esse nell'ambito del regio patronato.

Sempre a far data dal XIII secolo, si consolidò l'uso dei Monarchi di dotare di cospicue sostanze le chiese palatine, sicché mentre in origine essi avevano continuato a riservarsene la disponibilità, successivamente vollero chiedere per dette chiese il riconoscimento della condizione di persone morali.

I Pontefici lo accordarono volentieri con Bolle, conferendo ad esse la qualifica di enti ecclesiastici beneficiari⁽²⁰⁾, pienamente conformi alla

(18) Sul Concordato di Worms v. F. CALASSO, "*Medioevo del diritto*" Milano 1954, p. 170 segg.

(19) Cfr. P. A. D'AVACK, *op. cit.*, p. 395 segg.

(20) Cfr. F. SCADUTO, *Cappellanie ecclesiastiche*, in "*Rivista di diritto ecclesiastico*", vol. VI,

legalità canonica e privi di quel carattere di eccezionalità che aveva contraddistinto le palatine private⁽²¹⁾.

L'autonomia giuridica comportò l'indipendenza del Capitolo dei Canonici adibito a ciascun ente palatino, la proprietà piena da parte dell'ente stesso del patrimonio assegnatogli con carattere perpetuo e la non revocabilità dei suoi officianti da parte del Principe, una volta che erano stati da lui nominati⁽²²⁾.

I beni della cappella palatina – ente, persero la loro antecedente natura laicale e si “*spiritualizzarono*”, venendo ad essere amministrati dal Capitolo a norma del proprio statuto e delle leggi civili e canoniche.

Sul finire del Medioevo in conclusione, fu dato riscontrare sotto il comune nome di “*cappelle palatine*”, tre ben distinte tipologie: 1) gli oratori regi privi di autonomia patrimoniale; 2) le cappelle palatine in stretto senso, che tale autonomia possedevano; 3) le cosiddette palatine improprie o onorarie, cui l'attributo era stato conferito per ragioni politiche, pur essendo aperte al culto di tutti i fedeli indistintamente (es. *S. Nicola di Bari, Acquaviva delle Fonti, S. Maria in Altamura*).

Dopo il Concilio di Trento (1545), fu estesa l'esenzione dalla giurisdizione vescovile al clero di tutte le cappelle palatine degli Stati cattolici, ferma restando la soggezione dei sacerdoti palatini ai rispettivi Cappellani maggiori e di questi ultimi all'autorità del Papa per la *recta de Religione sententia*, cioè in merito ai dogmi, alla fede, alla morale⁽²³⁾.

Roma 1896, p. 686; nonché G. MANDELLI, *Beneficio ecclesiastico*, in “*Enciclopedia cattolica*”, vol. II, Città del Vaticano, 1949, p. 1305. Circa il concetto di “*Beneficio ecclesiastico*”, il *Corpus iuris Canonici* recita: “*Ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis, ratione spiritualis officii, personae ecclesiasticae auctoritate Ecclesiae constitutum*”. Il beneficio è maggiore quando comporta i poteri d'ordine e di giurisdizione (ne sono dotati ad esempio il Papa, i Vescovi, i Primate), minore quando comprende il solo potere d'ordine (per i Prelati di rango inferiore a quello vescovile).

(21) Cfr. P. A. D'AVACK, *op. cit.*, p. 395 segg.

(22) Dicesi “*Capitolo*” il collegio dei sacerdoti avente lo scopo di rendere più solenne il culto divino in una chiesa e, nelle cattedrali, di assistere il Vescovo come consiglio diocesano. Cfr. E. CAVATERRA, *op. cit.*, p. 286.

(23) Cfr. C. CALISSE, *op. cit.*, p. 591.